

ART. 37 – TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Fermo restando le previsioni di cui al Dlg. 626/94, il “gruppo di lavoro”, costituito da un Rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo e da Rappresentanti della Banca, in tema di medicina preventiva, esamina l'argomento nel suo complesso, sulla base dell'evoluzione legislativa in corso, con lo scopo:

- di determinare le linee da applicare sul piano operativo, la cui realizzazione graduale, in due Filiali appositamente scelte, costituirà base di sperimentazione per i futuri sviluppi nei confronti delle nuove costruzioni e dei rifacimenti;

Il “gruppo di lavoro” esaminerà altresì eventuali problemi connessi al tema delle barriere architettoniche.

Il “gruppo di lavoro” si riunisce, comunque, all'inizio di ogni anno, per stabilire, tra l'altro, il programma dei lavori.

Durante il periodo di gestazione le lavoratrici possono chiedere, esibendo idonea certificazione medica, di essere assegnate ad altre mansioni, di pertinenza della stessa categoria e nell'ambito della stessa unità produttiva. Qualora la Banca, pur a fronte della predetta certificazione, non ritenesse di poter accogliere la richiesta, gli organismi pubblici preposti accerteranno se le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. In caso positivo la lavoratrice sarà assegnata ad altra mansione.

La Banca eviterà comunque di adibire a mansioni comportanti l'uso di apparecchiature video e video terminali la lavoratrice che si trovi nel periodo di gestazione.

A richiesta delle dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o dal congedo parentale fruito fino al compimento di un anno di età del bambino ovvero entro il primo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare in caso di lavoratrici adottive o affidatarie, la Banca compatibilmente con le esigenze di servizio provvederà ad assegnarle ad unità produttive che ne facilitino al massimo il rientro al luogo di domicilio o di residenza. In mancanza di richiesta la Banca riassegnerà le stesse nell'unità produttiva ove precedentemente prestavano servizio o in altra ubicata nel medesimo comune.

L'integrazione del trattamento assistenziale di cui al primo e secondo comma dell'art. 51 del CCNL 12/2/05 è corrisposto alle lavoratrici durante il periodo di congedo di maternità oltre che per il periodo di cinque mesi, anche per l'ulteriore eventuale periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.

I lavoratori che abbiano superato il cinquantesimo anno di età possono essere utilizzati in mansioni comportanti l'uso di apparecchiature video e video terminali per non più di tre ore al giorno (anche non consecutive) e per non più di dieci giorni (anche non continuativi) al mese, ove inoltrino domanda in tal senso alla Direzione Generale.

